

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P29/4122 sott. 46 bis

Roma, 17 gennaio 2003

OGGETTO: Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie.

Con riferimento al quesito posto, si concorda con il parere espresso da codesto Ispettorato nella nota che si riscontra.

Parere dell'Ispettorato Regionale

Si trasmette, in allegato, il quesito indicato in oggetto.

Al riguardo questo Ispettorato evidenzia che il D.M. 18/09/2002 non prevede eccezioni alla realizzazione di vani corsa di ascensori e montacarichi di tipo protetto richiesta al punto 3.6 del citato disposto normativo.

Parere del Comando

La regola tecnica in oggetto, emanata con il D. M. 18 settembre 2002, prevede al punto 3.6 *“che tutti gli ascensori ed i montacarichi devono avere il vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 3.1”*.

La norma quindi sembra stabilire con precisione i requisiti di compartimentazione dei suddetti vani senza contemplare soluzioni alternative, che invece sono previste da altre regole tecniche. In particolare il riferimento è alla normativa di prevenzione incendi sulle strutture alberghiere e simili, la quale considera rispettato il concetto di compartimentazione dei vani corsa se *“gli ascensori o i montacarichi sono installati all'interno di un vano scala di tipo almeno protetto”* (comma 2 del punto 6.7).

Alla luce di quanto sopra, al fine di consentire allo scrivente Comando di potersi esprimere nei casi di specie conformemente al disposto normativo, si chiede di conoscere:

1. se anche per le strutture sanitarie rimane valido il concetto riportato dalla normativa sugli alberghi circa la possibilità che i vani per gli ascensori e i montacarichi abbiano in comune con le scale le richieste compartimentazioni e/o filtri a prova di fumo;
2. o se invece la soluzione di cui sopra non è da ritenersi accettabile in quanto il legislatore, anche in considerazione del fatto che nei vani corsa può essere ammessa l'installazione del macchinario, abbia voluto considerare gli ascensori e i montacarichi si stessi essi stessi elementi di rischio, suscettibili di attivare un incendio e quindi da compartimentare singolarmente.